

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo, che l'infestissimo progetto di legge sull'avanzamento nell'esercito ai gradi di Sottotenente e di Ensign sia presentato al Parlamento Nazionale dal suddetto Nostro Ministro, il quale è incaricato di esporne i motivi e sostenerne la discussione.

Articolo Unico

Agli articoli 14 e 16 della Legge - 13 Novembre 1852 sono sostituiti i seguenti:

Art. 14. Un terzo dei posti vacanti di Sottotenente nell'Armata attiva, è concesso in tempo di pace ai Sott'Ufficiali dell'Arma rispettiva, ed in tempo di guerra ai Sott'Ufficiali del rispettivo corpo.

Art. 16. I Ensign sono nominati fra i Sottotenenti dell'Arma per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra fra i Sottotenenti del loro corpo, un terzo a suffi. del Re, e due terzi per anzianità di grado.

Dat. Torino addì 22 Dicembre 1853.



Siguro

Per il termine dell'ultima sessione legislativa, abbiamo presentato alla Camera un Progetto di Legge sull'avanzamento ai gradi di Sottotenente e di Tenente nell'Esercito, col quale senza alterare lo spirito della legge n. 13 del 1853, né l'economia delle sue dislocazioni si riconoscano alcune imprevedibili difficoltà che s'incontrarono nell'applicazione degli articoli 14 e 15. Ma poiché quel progetto non poté per la chiusa Della Sessione neppur essere discusso, dobbiamo ora, a seconda degli ordini del Re, presentarlo di nuovo alle deliberazioni di questa Camera, ripetendone i motivi quali avevamo fin d'allora l'onore di dichiararti.

È noto alla Camera che, col detto art. 15 l'avanzamento dei Sottotenenti al grado di Tenente, che per l'addetto avveniva per Arma, fu invece stabilito Dovunque d'or innanzi aver luogo per Corpo. La quale iniziazione era stata suggerita dal desiderio di conservare lungamente gli uffiziali negli stessi Corpi, affinché nel acquistino maggiore conoscenza e pratica dei loro subordinati, e vi si mantenga e promuova quello spirito di corpo, da cui principalmente ricava incremento ed vigore la militare Disciplina.

Bon si preferiva all'epoca della presentazione del progetto di legge che l'applicazione immediata di questo nuovo sistema alle condizioni attuali dell'esercito, avrebbe potuto recare qualche inconveniente, e si pensava di sconsigliare il rieleggimento dell'anzianità fra gli uffiziali dei diversi corpi. Ma molti consigliate che, sia per l'attuale distribuzione degli uffiziali nei corpi, sia anche per le modificazioni introdotte nel corso della discussione della legge; gli inconvenienti testé accennati si rivelarono molto più gravi che non si aveva ragione di prevedere; ed il rimedio del rieleggimento risultò non solo inefficace, ma perniciose e contrario appunto allo stesso che colte innate disposizioni la legge si proposerla.

Infatti accade che in parecchi Reggimenti il fantieria sono, per così dire, aggrovigliati i sottotenenti più anziani, ed in altri i meno anziani, cosicché, a ragion d'esempio, s'è tal Reggimento, il cui primo sottotenente era non ^{lo} ha quasi meno anziano di quattordici sottotenenti che sono in altro Reggimento.

Ora se la legge fosse stata immediatamente promulgata ed applicata, egli avrebbe dovuto occupare il primo posto di tenente che si facesse vacante nel suo corpo, mentre il 10^o il 12^o il 14^o sottotenente dell'altro corpo, benché di lui più

anziani) non pervengano al grado di tenente se non nel corso di parecchi anni, quando vi si faccia la 10^a, 12^a o 14^a vacanza? Simile indebito farono il sottotenente cui accennavo, avrebbe goduto rispetto ai sottotenenti di molti altri corpi dove, ora uore, ora dieci o dodici sottotenenti vi avevano di lui più anziani, cosicché sul totale dell'Arma di fanteria egli sarebbe di questo modo passato innanzi a circa 100 uffiziali.

Questa disuguaglianza poi, che ho scritto per modo di esempio, si riproduce naturalmente rispetto al secondo, al terzo sottotenente detto. Stesso corso, e così di seguito; si riproduce ancora più o meno grave in parecchie Reggimenti posti in condizioni analoghe, cioè che hanno i sottotenenti in complesso molto meno anziani dei sottotenenti degli altri Reggimenti.

Il medesimo accade nell'Arma di cavalleria, sebbene in proporzioni minori, ma pure apai sensibile assorta, se si considera il lento avanzamento che ha luogo in quell'Arma.

Se poi nei corpi già così favoriti si aggiunge per caso che vi abbiano tenente più anziani che negli altri Reggimenti, e che perciò facessendo perde tempo l'avanzamento a ratificare per anzianità nell'Arma) fanno prima

degli altri varanza nel corso loro, se fra
l'azione dei Sottotenenti ad Onorevoli vi
succederanno altri più frequenti con nuovo
e considerevole vantaggio. Ma questo incon-
veniente può esser compensato per mezzo di
questa parte d'avanzamento che è derivata
alla scelta. La quale ebendo destinata
a stimolare lo zelo degli Ufficiali, ed a
frenare i più distinti, non potrebbe
volgersi ad altro scopo senza contrarre
all'intendimento della legge.

Che anzi questa porzione di tenenti,
che per ragione del loro merito fanno
promozia alla scelta, sarebbe anche van-
taggio ai Sottotenenti dei Corpi cui gli
Onorevoli appartengono, e danno invece ai
Sottotenenti degli altri Corpi, senza che
ni gli uni, né gli altri abbiano titolo
a partecipare al vantaggio che agli
svantaggi dei tenenti promossi; la qual
inconvenienza impaccerebbe molto il Governo
nell'esercizio della scelta, introducendovi
considerazioni aliene dallo scopo cui
mirava la legge, quando ammetteva il
principio della scelta in così delicate
materie.

Ma solo vi arrebbiero Corpi i cui Sottotenenti
sarebbero soverchiamente favoriti per le
tue ragioni avanzate, ma per una
suspensione inevitabile di favori, quegli-
stessi Onorevoli Sottotenenti che ricevessero
loro assegnati o tratti dagli Istituti

militari, percorrebbro essi pure una carriera più rapida che i loro coetanei appartenuti a corpi men favoriti.

Le quali molte e gravi disperità non solamente sembrano agli Ufficiali che ne soffrono il danno una dolorosa ingiustizia, ma sono anche di notabile detrimento al servizio, e per lo scosaggiamento che in essi Ufficiali producono, e perchè trattendendoli gran parte della giorneggiata nei gradi subalterni, li rendono anche meno atti ad esercitare moderatamente il comando nei gradi superiori.

Nel sistema della legge, quale fu finimutivamente proposta dal Governo, i notati inconvenienti erano temperati da ciò che l'arrangiamento per corso si estendeva in parte sino al grado di Capitano onde si poterà presumere che il Sottotenente cui fosse toccata una rapida promozione a Tenente, sarebbe poi dimosato pure a lungo in questo grado che il Sottotenente d'altro corso men felice nella sua prima promozione che se pur rimaneva ancora fra alcuni corpi una sospicibile disperità, sembrava che ageroluzante si potesse correggere con un pareggiamiento operato in discrete proporzioni.

Ma poichè, per gravi considerazioni a cui il Governo non poté negare il suo assenso, l'arrangiamento per corso fu riconosciuto al grado di Sottotenente, e rimase

però senza compenso profondo la distorsione
enorme che ha fatto più volte i costi di
trasturto Arma rispetto all'au^rganità
dei sottotenenti, era necessario di eliminare
nata per via di un pareggiamento come
fatto prima di sottoportare la legge alla
Sanzione Reale, ed il Governo infatti si
proteggesse di eseguirlo, dandone anche
affidamento al Parlamento all'effetto della
discussione della legge medesima?

A questo effetto l'Amministrazione
della Guerra fu subito a richiedere i
materiali di tale operazione ad il
longevo della Guerra si fece ad determinare
con lavoro accuratissimo le distorsioni
che sarebbero suscitate, accioché riasse
sottemente anche ad evitare nel tempo
suo una sede consentanea alla sua
au^rganità nell'Arma. Ma allora appare
che quando se ne fu attendere a quella
più minuta esattezza che in questa
materia non sembra richiedersi, l'opera-
zione si volesse condurre ad quel com-
pimento che è conforme all'equità e che
è necessario, affinché fra pochi anni non
si riproduca l'inconveniente a cui ora
si vuol sfuggire, tante dovrebbero opere
le distorsioni di ufficiali da prodursi
non solo grave perturbazione nel servizio
interno dei fatti, ma gravissime distorsioni
appunto ora e per lungo tempo l'effetto
che si vorrebbe conseguire, conservando

gli Uffiziali nei corpi loro.
Si riconobbe infatti, che non meno di
nato garantirsi sarebbero i Sottotenenti
da distorsasi nella sola fanteria di linea,
commetti i Bersaglieri ed facciatosi franchi
e di circostanziazione nella cavalleria,
vale a dire che affine di conservare
gli Uffiziali nei loro corpi, si comincie-
rebbe dal distorsire un numero molto
considerabile, ed appunto già i più
anziani.

A questa difficoltà per se gravissima
si aggiungevano altre considerazioni, che
sebbene di minor momento, meritano
pure qualche riguardo.

Assmetto le gravi spese a cui per-
tangiamiento di dirige ed altre cause
gli Uffiziali dislocati, e provveduti da
stesso stipendio, andrebbero sottoposti.
Pensi è da notarsi la circostanza
che si hanno ora molti tenenti in
aspettativa provenienti dai corpi sopre-
sugli, i quali giusta la legge tutto
l' Stato degli Uffiziali, (art. 11) dovranno
occupare una parte dei posti che si
facciano vacante nell'Arma loro. Ora
se l'arrangiamento a tenente a vescovo luogo
per corpo, non c'è dubbio che si aran-
ghe qualche imbarazzo nell'abgnare i
detti tenenti in aspettativa finitamente
ad un posto che ad un altro, poiché
i Sottotenenti del corpo in cui saranno

collocati, non si vedranno probabilmente
senza qualche senso di dispetto ostinati
da altri una parte dei pochi posti
a cui aspirano.

Finalmente non devo tacere che anche
dopo operato il pareggiamiento in Discorso
con tanta diligenza e fatica, e con si
notabile distubio nell'interno servizio
dei posti, dovrà pur sempre far qual-
che altro riprodursi una parte degli
inconvenienti che io testé accusava,
sia rispetto agli imbarazzi della
sutura nella nomina dei capitani, sia
rispetto alle maggiori o minori disugua-
glianze prodotte nei posti da casi
faticosi, e che pongono tuttavia sempre
materia di sforzarsi hasagone.

Quindi è che dopo le più mature
riflessioni, il Governo venne nell'opinione
che ormai giurape ritirare ai rauagli-
gi che tuttavia rimangono nel sistema
dell'avanzamento per Posto, e soprav-
endo l'operazione del pareggiamiento,
pronuovere invece una modifica-
legislativa alla disposizione in Discorso,
quale è concepita nell'annesso progetto
di legge, e con cui l'avanzamento per
posto ai gradi d'uffiziali rimane obbliga-
to in tempo di pace, ritenendolo insen-
per Arma siccome già da molti anni
fu stabilito nel nostro Esercito.

Ho già narrato come i rauaggi che

si poteranno aspettare) al sistema dell'avanzamento per farlo secondo il progetto più vantaggioso presentato, erano notabilmente diminuite. per effetto delle introdotte modificazioni, quanto a quelli che ancora ne rimanevano, il governo siera che tuttavia si potessero conseguire in parte, quando nell'occasione delle promozioni si abbia l'avvertenza di conservare per quanto sia possibile, gli ufficiali promossi nei forpi loro.

Notre simili a quelli sinora esposti, richiedono una simile modifica alla legge rispetto all'avanzamento dei sott-ufficiali al grado di Sottotenente, il quale dopo avere (art. 14) dovrebbe aver luogo per forpo.

Ria in forpi dove gli ufficiali subentrii sono meno anziani, presentando naturalmente ben poche vacanze, e talora per qualche anno anche sepiu, se seguisse che i sott-ufficiali di quei forpi sebbene di etate, ed anche maggioranza e merito che quelli degli altri forpi, non potrebbero ottenere alcuna promozione, o l'otterrebbero troppo fischiardi degli altri. Quindi è che col progetto di legge si estende anche a quel grado l'avanzamento per Arma. L'effetta disposizione somministrerà pure anche il mezzo

Si trasferire ad altri posti qui tali
che ragioni speciali di servizio consi-
gliano di distocare?

Tuttavia che io preghia la Camera
di voler ordinare che l'esame e-
la discussione del presente progetto
abbia luogo d'urgenza, perché
un soverchio indugio obbligherebbe
il Governo a promozioni non conve-
nienti all'eguità, né agli interessi
del servizio.

(8-A) quasi di famiglia che è sorgente inesausta di emulazione e di concordi tendenze all'incremento della disciplina e dell'istruzione nei Corpi medesimi.

Tuttavia in ordine all'equità e alla giustizia distributiva delle promozioni, materia sommamente delicata negli eserciti, opponevansi a questo sistema le sorti cieche e bizzarre che han luogo nelle vacanze dei Corpi. In talun Corpo potevano o per cause fortuite, o per accidentali combinazioni delle anzianità rispettive, farsi numerose lacune, poche in tal altro o rarissime. Nè poteva quindi accadere un disuguale scompartimento di promozioni fra persone che erano tutte meritevoli di egual favore, e venir soventi posposti dalla sorte i più anziani. Però, quando il sistema era completo, cioè applicato in ogni Corpo, e ne' tre gradi di sottotenente, tenente e capitano, l'equilibrio dell'avanzamento potea facilmente ristabilirsi; giacchè quell'uffiziale momentaneamente leso, verbi-grazia, e incagliato dal grado di sottotenente a tenente, ben raro, se non impossibile era il caso che nei successivi gradi di tenente o di capitano non potesse riguadagnare il tempo perduto.

Ciò prova che il sistema d'avanzamento per corpo, se deve esser giusto, come è debito che sia, è forza che sia adoperato per intero, attuato cioè nei tre gradi subalterni. Questo è ciò che si pratica in Francia e in Belgio; e tali erano pure le intenzioni del Ministero quando, sul principio del 1855, presentava al Senato il primo progetto di legge su questa materia.

Accadde però durante le gravi discussioni, a cui esso diede luogo, che si credette più conveniente che le promozioni a capitano avessero luogo per arma, e non per brigata o per corpo. Per questa variante essenziale, a cui il Governo aderiva, il sistema d'avanzamento per corpo fu radicalmente viziato. Tuttavia il Governo intendeva di mantenere quella parte che era stata accettata, e siccome, addivenendosi tutto ad un tratto a questo cambio nei gradi di sottotenente, per passar a tenente, era indispensabile che precedesse il pareggiamiento d'anzianità per non vedersi trascinato a molte promozioni estremamente lesive di molti diritti acquistati, s'impegnava col Parlamento di accingersi a tal opera prima di promovere la sanzione Reale al progetto di legge già adottato dalle due parti del Parlamento.

È noto a tutti che il ripartimento dei 640 sottotenenti nei 20 reggimenti di fanteria si fa secondo le esigenze del servizio, nessun riguardo avuto alle eventualità delle loro promozioni successive. Talchè si trovano talora agglomerati nello stesso reggimento sottotenenti che sono al centro, e anche più in giù del quadro totale dei sottotenenti. Se si dovesse eseguire la legge del 15 settembre, molti sottotenenti dei meno anziani otterrebbero un indebito avanzamento con evidente lesione dei più anziani. Il Ministero sperava che, mediante alcuni spostamenti da un reggimento all'altro, si venisse a raggiungere un quasi pareggiamiento d'anzianità. Ma, avendo posto mano all'atto pratico, riconobbe che tali spostamenti erano talmente numerosi che, oltre a causare una grande e generale perturbazione nell'ordine interno dei corpi, si mancava ora e per molti anni ancora allo scopo principale della legge, che era di mantenere nei corpi i propri uffiziali. Questo metodo pertanto di pareggiamiento venne dal Ministero riconosciuto pernicioso non solo, ma anche inefficace più tardi; stantechè, le promozioni a capitano facendosi per arma ed un terzo a scelta, queste due circostanze avrebbero anche riprodotto lacune e posti vacanti con notevoli disparità nei differenti corpi, e quindi dato necessariamente luogo soventi a promozioni a favore dei meno anziani e a danno degli altri.

Taluni pensarono che il Ministero avrebbe potuto valersi della facoltà attribuitagli dall'art. 36 della detta legge per cui egli può operare traslocamenti di corpo a corpo, e da una all'altra arma, quando lo richieggano gli interessi del servizio. Poteva quindi, dicono, occorrendo un posto di tenente in un corpo dove si trovasse un sottotenente meno anziano, traslocar questi ad altro corpo, sostituirvene un altro più anziano e promoverlo poi al posto vacante. Ma evidentemente ciò era un falsar lo spirito della legge, ed esporsi ad un continuo e spiacevole spostamento d'uffiziali che la legge intende riservare soltanto nei casi eccezionali.

Per ciò che concerne poi all'art. 14 del progetto presentato, che estende anche all'arma la promozione di sott'uffiziali a sottotenenti, militano le stesse ragioni di equità, e il fatto di una enorme disparità nelle differenti anzianità, e capacità a esser promossi nei sott'uffiziali, e nei sottotenenti di ciascun corpo. In quel reggimento

(8-A) per esempio, ove per casualità si trovassero agglomerati i sottotenenti meno anziani e sott'uffiziali più anziani e più capaci, ne risulta inevitabilmente che quest'ultimi otterranno d'esser promossi molto più tardi di tali altri loro colleghi meno anziani, e meno capaci, i quali si trovassero in reggimenti dove i sottotenenti sono per la loro anzianità più prossimi ad esser promossi a tenente.

Un'osservazione importante, comune alle promozioni a sottotenente e tenente per corpo, è accennata dal Ministero, ed è la seguente. La legge sullo stato degli uffiziali impone l'obbligo di riservare il terzo dei posti vacanti agli uffiziali in aspettativa, di cui esiste tuttavia un buon numero. Ora, se le promozioni a sottotenente e tenente, si dovessero operare per corpo, e non per arma, ben difficile, se pur non impossibile, sarebbe il farlo senza gravissimi imbarazzi nella scelta dei corpi, in cui dovrebbero verificarsi tali traslazioni, le quali naturalmente vengono a frapporre un incaglio all'avanzamento di sott'uffiziali, e uffiziali subalterni che vi si trovano.

Queste considerazioni ed altre svolte lungamente nella chiara e lucida esposizione dei motivi che precedono l'esposizione di questo progetto, persuasero la vostra Commissione della stringente necessità di proporvi l'approvazione del medesimo nei termini che vi fu presentato.

GIACOMO DURANDO Relatore

~~PROGETTO DI LEGGE~~

~~presentato dal Ministero e adottato
dalla Commissione.~~

Articolo Unico.

Agli articoli 14 e 15 della legge
13 novembre 1853, sono sostituiti i
seguenti:

Art. 14. Un terzo dei posti vacanti
di sotto-tenente nell' Armata attiva è
conceduto in tempo di pace ai sott'uf-
ficiali dell'Arma rispettiva, ed in tempo
di guerra ai sott'uffiziali del rispettivo
Corpo.

Art. 15. I luogo-tenenti sono nomi-
nati fra i sotto-tenenti dell'Arma per
anzianità di grado in tempo di pace,
ed in tempo di guerra fra i sotto-
tenenti del loro Corpo, un terzo a
scelta del Re, e due terzi per anzianità
di grado.

*Appunto nella seduta del 4. gennaio 1854.
M. M. L.*